

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 18526 Anno 2020**

**Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO**

**Relatore: CALASELICE BARBARA**

**Data Udiienza: 02/03/2020**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

BELFORTE BENITO nato a Caserta il 19/08/1972

BELFORTE SALVATORE nato a Marcianise il 17/11/1985

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 23/01/2019

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa B. Calaselice;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, F. Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

uditi i difensori, Avv. D. Vannetiello e S. Campana, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.



## RITENUTO IN FATTO

**1.** La sentenza impugnata ha rideterminato *in melius* il trattamento sanzionatorio irrogato a **Benito e Salvatore Belforte**, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza del 25 settembre 2017, escludendo l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, cod. pen., contestata in fatto ai capi C e D, nonché quella di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. contestata al capo A e, ritenuta per Benito Belforte l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen., ha rideterminato la pena, nei confronti di Salvatore Belforte, in quella di anni otto di reclusione ed euro 1.200 di multa, nonché, per Benito Belforte, in quella di anni due mesi otto di reclusione ed euro 533 di multa, con revoca, per quest'ultimo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e conferma, nel resto, per entrambi delle statuizioni di primo grado.

**1.1.** Il primo giudice aveva condannato gli imputati, all'esito di rito abbreviato, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, ritenuta per i reati di estorsione l'aggravante di cui all'art. 7 della Legge n. 203 del 1991, unificati i reati con il vincolo della continuazione, alla pena di anni quattordici di reclusione ed euro 1.400 di multa per Salvatore Belforte ed anni cinque mesi quattro di reclusione ed euro 1.600 di multa per Benito Belforte.

**1.2.** Le imputazioni ascritte a **Salvatore Belforte** sono:

-**capo A** artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7, cod. pen. per aver partecipato al clan camorristico Belforte, operante in Marcianise dal mese di aprile del 2016 almeno fino a gennaio 2017;

-**capo B**, artt. 81, comma 2, 110, 629 cod. pen., art. 7 Legge n. 203 del 1991, commesso in concorso con Maria Buttone, ai danni dei fratelli Del Bene soci della Metano Sud Servizi s.p.a. in Marcianise dall'aprile 2014 al 12 dicembre 2016;

-**capo C** artt. 81, comma 2, 110, 629 cod. pen., art. 7 Legge n. 203 del 1991, commesso in concorso con altri il Belforte quale organizzatore e mandante, ai danni dei fratelli Buonpane dall'agosto 2016 ad ottobre 2016;

**Entrambi** gli imputati, inoltre, rispondono del reato di cui al:

-**capo D**, artt. 81, comma 2, 110, 629 cod. pen., art. 7 Legge n. 203 del 1991, commesso in concorso con altri, ai danni dell'imprenditore Cerreto titolare della Cerreto Felice & Raffaele s.r.l. dal dicembre 2016.

**2.** Avverso detta sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore di fiducia.



**3. Benito Belforte**, per il tramite dell'avv. S. Campana, denuncia, nei motivi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., omessa motivazione circa le censure devolute con l'atto di appello, in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 della Legge n. 203 del 1991 (pag. 4 e 8 dell'atto), sia sotto il profilo del metodo che per quanto concerne l'agevolazione del sodalizio.

Dalla dichiarazione della parte lesa Francesco Cerreto emergerebbe, per la Difesa, la carenza di dolo quanto alla volontà di agevolare il *clan* di cui al capo A.

**3.1.** Si tratterebbe di imputato estraneo alla contestazione del reato associativo, il quale si sarebbe limitato a chiedere un regalo, nell'interesse esclusivo del nipote Salvatore, senza evocare contesti camorristici per ottenerlo in favore della figlia del predetto, poiché Salvatore, all'epoca, versava in gravi condizioni economiche.

**3.2.** Sotto altro aspetto si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'aggravante, considerato che Belforte non ha posto in essere una condotta oggettivamente idonea a esercitare sulla parte lesa una particolare coazione psicologica, essendo irrilevante che la richiesta, in periodo natalizio, provenisse da un esponente della famiglia e l'atteggiamento psicologico della parte lesa. Si richiama l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale il comportamento, oggettivamente idoneo ad integrare l'aggravante, deve essere tale nella sua intrinseca consistenza e non può desumersi dalla percezione della vittima.

**4. Salvatore Belforte** propone due distinti atti di impugnazione.

**4.1.** Con il ricorso proposto dall'Avv. M. Trigari, si devolvono, nei motivi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., tre vizi.

**4.1.1.** Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 416-*bis* cod. pen., 530 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione in riferimento al capo A.

La Corte territoriale non avrebbe fatto altro che riprendere la motivazione del giudice di primo grado, trascurando le deduzioni devolute con l'appello.

Si sostiene che l'esistenza del sodalizio dovrebbe fondarsi non su un mero accordo, ma su un rapporto stabile e di organica compenetrazione, assicurato attraverso un comportamento dinamico e funzionale agli scopi del gruppo.

Invece nella specie, secondo la Difesa :

- si è fatto riferimento a conversazioni registrate dichiarate inutilizzabili dal Tribunale del riesame, con pronuncia confermata in sede di legittimità;

- non è rilevante la scelta del difensore operata, peraltro, dal padre Domenico Belforte, ma in favore del fratello Camillo;

- Domenico Belforte è detenuto in regime di cui all'art. 41-*bis* OP, dal 1998 e Salvatore che, secondo la tesi di accusa, avrebbe preso il posto del predetto, alla data del suo arresto aveva solo 14 anni;

- non vi è alcun collaboratore di giustizia che si riferisce a Salvatore Belforte come appartenente al sodalizio;

- l'imputato, al più, avrebbe potuto assumere il ruolo di concorrente esterno ma, comunque, si osserva che le estorsioni sono commesse in ambito familiare e non nell'interesse del gruppo criminale.

**4.1.2.** Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 629 cod. pen. e dell'art. 530 cod. proc. pen. in relazione al capo C e difetto di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità.

L'estorsione contestata come commessa ai danni della famiglia Buonpane è stata riconosciuta senza tenere conto che, tra i due gruppi familiari, vi erano rapporti pregressi di tipo economico.

Esponenti della famiglia Buonpane sono stati condannati in primo grado ed assolti in grado di appello, per corruzione e sono stati destinatari di ordinanza cautelare, nel 2012, per concorso esterno in associazione camorristica. Si tratta, per il ricorrente, di soggetti legati alla famiglia Belforte come da decreto di fermo emesso il 17 gennaio 2017, anche per rapporti di cointeressenza economica, come dimostrerebbero alcuni colloqui in carcere intercettati, riportati per estratto nel ricorso.

**4.1.3.** Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 62-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione nel senso della mancanza assoluta.

Si deduce che erano state chieste le circostanze attenuanti generiche, negate senza alcuna motivazione, limitandosi la sentenza di appello a riportare il relativo motivo di gravame.

Si era segnalata, con l'impugnazione, la confessione e l'intenzione immediata di voler ammettere le proprie responsabilità senza attendere il giudizio di appello. Risulterebbe, quindi, trascurato il comportamento processuale del ricorrente, elemento positivo che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso, può da solo legittimare la concessione del beneficio. Infine risulterebbe del tutto ignorato il comportamento, successivo al reato, nonché l'esame del processo riabilitativo intrapreso, richiamando giurisprudenza della Corte costituzionale.

**4.2.** Con il ricorso proposto dall'Avv. D. Vannetiello si denunciano, nei motivi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., tre vizi e si chiede, preliminarmente, di potersi giovare degli effetti estensivi di tutte le questioni prospettate negli altri ricorsi che non siano fondate su motivi esclusivamente personali.

**4.2.1.** Con il primo motivo si denuncia, con riferimento al capo A, violazione degli artt. 416-*bis* e 110 cod. pen. e vizio di motivazione rispetto alle critiche devolute con l'appello.

La contestazione attiene ad un *clan* che avrebbe avuto durata per circa otto mesi.

Inoltre non si tiene conto, secondo la Difesa, dell'intervenuta collaborazione di numerosissimi esponenti del sodalizio, fra i quali i vertici del gruppo, quali Bruno Buttone, Michele Froncillo e Salvatore Belforte (omonimo). Così come non si terrebbe conto della dissociazione di Domenico Belforte, a carico del quale, peraltro, nell'ambito del presente processo, non sono elevate imputazioni.

Si rileva, poi, che è erronea la ricostruzione e contraddittoria la motivazione, laddove individua Maria Buttone quale *nuncius* del marito Domenico Belforte, detenuto in regime di cui all'art. 41-*bis* OP, destinataria delle somme riscosse, sulla base dei colloqui intercettati, senza che, a carico della predetta, sia elevata alcuna contestazione, sia per il reato associativo che per concorso nei singoli reati fine posti in essere nel periodo in contestazione.

Né può rilevare, per la Difesa, la condotta posta in essere dai genitori del ricorrente in precedenza. Si cita, peraltro, una pronuncia di questa Corte di legittimità che, dichiarando i ricorsi inammissibili, avrebbe reso definitiva l'esclusione della gravità indiziaria a carico di Maria Buttone per appartenenza al sodalizio di cui di discorre.

Si tratta, in sostanza, di reati posti in essere da un sodalizio ormai disarticolato, anche a fronte delle numerose collaborazioni con la giustizia, eseguiti senza l'uso di armi e senza che i proventi siano significativi. Inoltre il ricorrente è incensurato e non è mai stato condannato come appartenente al sodalizio con le pronunce irrevocabili in atti allegate. Né può trarsi dalla partecipazione alle tre estorsioni in contestazione la prova dell'appartenenza al *clan*. Peraltro si rileva che l'aiuto offerto al capo non corrisponde necessariamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ad aiuto alla sua organizzazione e Maria Buttone non recupera, come affermato dalla Corte di appello, denaro essenziale al sostentamento del gruppo in difficoltà ma la motivazione avrebbe dovuto escludere la natura di carattere personale o familiare dell'aiuto fornito.

**4.2.2.** Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione circa la richiesta delle circostanze attenuanti generiche.

SI tratta di motivo non indicato nella sentenza di appello, mentre si era rilevato, con l'impugnazione, che tratta di incensurato che ha posto in essere tre reati estorsivi con danni contenuti per le parti lese, con comportamento processuale leale, posto che ha ammesso i fatti.

Inoltre si contesta l'eccessività dell'aumento a titolo di continuazione quanto alla pena detentiva sproporzionata per l'apporto al sodalizio e per l'incensuratezza, oltre che per il comportamento processuale.

**4.2.3.** Il terzo motivo censura la sussistenza dell'aggravante di cui all'art 7 legge n. 203 del 1991.

Le azioni, secondo la Difesa, non sono dirette ad agevolare il *clan* perché inesistente e perché si tratta di vantaggi solo personali o familiari; inoltre non vi sarebbe metodo mafioso alla luce delle modalità delle richieste.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

**1.** I ricorsi, in quanto infondati, devono essere rigettati.

**2. Benito Belforte** propone motivi privi di fondamento.

**2.1.** Non sussiste il vizio di mancato esame degli argomenti difensivi riguardo la prospettata insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della Legge n. 203 del 1991.

Preliminarmente si osserva che si tratta di aggravante contestata e ritenuta nella sentenza di primo grado, confermata su tale punto da quella di appello, in entrambe le forme previste dalla norma, nonché sulla base di motivazione non apparente, che si ricava dalla lettura complessiva dei provvedimenti di merito che, sul punto, si saldano formando un unico complesso motivazionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

La sentenza di primo grado, infatti, ha ampiamente chiarito che la richiesta estorsiva che aveva come mandante Salvatore Belforte, era stata veicolata nei confronti di uno dei Cerreto, proprio dallo zio Benito, materiale esecutore della richiesta. Benito Belforte viene indicato, dal primo giudice, come emissario della famiglia "retta", in quel momento storico, dal nipote Salvatore, stante l'applicazione di misura cautelare ai danni della madre Maria Buttone, oltre al regime di detenzione di cui all'art. 41-*bis* OP, in atto nei confronti del capo *clan* Domenico Belforte. Il provvedimento, poi, evidenzia con motivazione chiara e logica, la diretta confluenza dei proventi dell'attività nella gestione contabile del sodalizio così, evidentemente, affermando la sussistenza della condotta di agevolazione dell'associazione di stampo camorristico e degli interessi economici del *clan*, attraverso la materiale esecuzione dell'attività illecita.

Sul punto anche la sentenza impugnata ha evidenziato, con argomentazione logica ed incensurabile nella presente sede di legittimità, come l'aggravante di cui all'art. 7 della Legge n. 203 del 1991 (attuale art. 416-*bis* 1 cod. pen.) riconosciuta dal Giudice per l'udienza preliminare sia stata fondata, con

riferimento al capo D (cfr. anche folio 12 della sentenza di appello, ove si esamina il reato contestato anche al concorrente) sulla disamina di elementi probatori e sull'ampio compendio posto a base della pronunciata condanna, corredato dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, da intercettazioni ambientali, che hanno consentito di reinterpretare anche le dichiarazioni delle persone offese.

Si è, correttamente, valorizzato da parte dei giudici di merito, il periodo (natalizio: Sez.1, n. 33245 del 09/05/2013, Lo Nardo, Rv. 256990) nel quale è stata avanzata la richiesta, la qualità del soggetto dal quale questa proveniva, notoriamente appartenente ad una famiglia il cui spessore criminale era ben noto alle vittime della richiesta estorsiva, per essere state già destinatarie, nel passato, da parte della medesima famiglia, di pretese del medesimo tipo.

Donde non è dato ravvisare alcuna omissione valutativa, tale da disarticolare il percorso giustificativo della sentenza impugnata.

**2.2.** Nel resto, il ricorso propone una rilettura dei fatti inammissibile nella presente sede.

La sentenza impugnata ricostruisce, difatti, il mandato esattivo conferito a Benito Belforte, evidenziando — secondo validate massime esperienziali e mediante l'indicazione di specifici colloqui intercettati — che il secondo incontro avuto con la parte lesa, si conclude con la consegna del danaro, stante l'evidente timore di ritorsioni da parte delle vittime, ben consapevoli della caratura dell'istante e della destinazione della somma. Ricostruisce, altresì, la sentenza impugnata, le operazioni di riscossione, le modalità di pagamento ed i ruoli dei coimputati. Di guisa che risulta delineato il dolo concorsuale, qualificato dalla consapevolezza dell'impiego di una forma di coazione, tanto nella fase genetica di conferimento dell'incarico, che nello sviluppo funzionale della consegna delle somme.

**2.3.** Non sussiste la violazione di legge evocata dal ricorrente.

Il reato è aggravato dal metodo mafioso quando sia utilizzato un messaggio intimidatorio, anche silente, cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n.26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884; n. 38964 del 2013, Rv. 257760; n. 20187 del 2015, Rv. 263570). In particolare, in riferimento all'aggravante del metodo mafioso, la sentenza — oltre al dato oggettivo delle modalità esattive, esplicitamente evocative — valorizza l'immediata riconducibilità delle richieste ad una matrice criminale qualificata, ben nota alle persone offese anche in riferimento al profilo soggettivo del delegato all'incasso, legato ad ambiente camorristico per stretti vincoli familiari.

In tal senso, risulta esplicitata una modalità della condotta che evoca la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n.22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190) riconosciuta come tale dalle vittime e non già dalle stesse meramente supposta, oltre che caratterizzata da un legame eziologico immediato, rispetto all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionale alla più pronta ed agevole perpetrazione del crimine (Sez. 1, n.26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365).

**2.4.Va**, infine, esposto che, nel caso al vaglio, la Corte territoriale si è ben guardata dal desumere, esclusivamente, dalla reazione delle vittime, la natura mafiosa dell'estorsione perpetrata.

E' nota a questa Corte la giurisprudenza costante, ampiamente richiamata nel ricorso, secondo la quale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541).

Nella specie, tuttavia, si trae dalla motivazione la diretta destinazione delle somme alle casse del *clan*, così agevolandone il funzionamento e si descrive la condotta attuata con metodo camorristico, consistito nell'imposizione attraverso un messaggio intimidatorio silente, proveniente da un sodalizio così radicato nel territorio e dotato di intrinseca capacità intimidatrice, da rendere superfluo ogni avvertimento, sia pure implicito, ovvero il ricorso ad espressi comportamenti di violenza o minaccia.

**3. Il ricorso proposto, nell'interesse di Salvatore Belforte, dall'Avv. M. Trigari, è infondato.**

**3.1.** Il primo motivo, con riferimento al capo A, è inammissibile.

Gli argomenti devoluti coincidono, in massima parte, con quelli dedotti dinanzi alla Corte territoriale, cui la pronuncia impugnata ha fornito risposta adeguata, con motivazione esauriente e non manifestamente illogica e, dunque, non censurabile da questa Corte.

Del resto per alcuni punti, si chiede un riesame in fatto, non consentito a questa Corte di legittimità, a fronte di una ricostruzione non illogica e priva di censure dei giudici dell'appello (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013,



Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

**3.1.1.** Il secondo motivo relativo al capo C, è inammissibile.

Esso corrisponde al motivo di appello sul punto (cfr. impugnazione del 19 gennaio 2018) al quale la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica ed immune da censure di qualsiasi tipo. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre quello di appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è, di fatto, del tutto ignorato (Sez. 5 n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6 n. 22445 del 8/05/2009, Candita, Rv 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Peraltro le argomentazioni appaiono alternative o perplesse, quanto all'indicata causale alternativa della dazione (richiesta di dividendi dell'attività imprenditoriale dei Buonpane, nella quale la famiglia Belforte risulterebbe socio occulto, o restituzione di un prestito ricevuto dalla famiglia Buonpane) rendendo la censura inammissibile.

Invero si deve richiamare il principio generale secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, la denuncia cumulativa, promiscua e perplessa dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535).

Infine si richiede la rivalutazione, in fatto, di risultanze riportate soltanto per estratto (colloqui in carcere intercettati) che non è ammissibile e, comunque, non consente di cogliere, stante la parzialità del dato probatorio segnalato, la decisività del dato medesimo, che si assume trascurato o travisato.

**3.1.2.** Il terzo motivo è infondato.

Effettivamente dall'esame dei motivi di appello proposti dall'Avv. M. Trigari, si rileva che era stata chiesta la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. punto c dell'atto di impugnazione), come, peraltro, riportato nella sentenza impugnata a pag. 7 ove sono illustrati i motivi di impugnazione.

La lettura del complesso della motivazione evidenzia che, seppure senza dedicare all'argomento uno specifico paragrafo, i giudici di merito hanno ridimensionato il rilievo, attribuito dal ricorrente, alla confessione resa da Salvatore Belforte, indicata dalla Corte territoriale come solo parziale e di contenuto minimale. Inoltre i giudici di secondo grado operano, nell'ambito di



tutta la motivazione, un espresso giudizio di pericolosità dell'imputato ed evidenziano, reiteratamente, la capacità criminale del predetto. Infine si rileva che vi è un rinvio, in chiusura della motivazione, a tutte le statuizioni della sentenza di primo grado nella quale, espressamente, era stata esclusa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'assenza di elementi positivi della condotta.

Sicché il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, motivato, sia pure implicitamente, il diniego in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). Del resto è sufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche che il giudice, senza prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, spieghi le ragioni ostative ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (in tal senso anche Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Rv. 260610).

**3.2. Il ricorso proposto dall'Avv. D. Vannetiello è infondato.**

**3.2.1. Il primo motivo è inammissibile.**

La motivazione circa la sussistenza del reato di cui al capo A è esauriente, non manifestamente illogica e rispondente alla critica devoluta con il gravame.

Circa la breve durata del *clan* i giudici di appello si spingono ad affermare che le fonti di prova raccolte, pur a fronte di contestazione che impone di ritenere la sussistenza del sodalizio per il periodo indicato in rubrica, consentono di retrodatare al 2014 la prova della partecipazione. Ampia e logica è, poi, l'indicazione delle ragioni per le quali, nei confronti di Domenico Belforte, nell'ambito del presente processo, non sono elevate imputazioni. Non si sottrae, poi, la Corte territoriale a censure, di identico contenuto già presenti nei motivi di appello, relative alla composizione del gruppo, secondo la contestazione, dando risalto alla nuova consistenza del *clan*, rispetto alla sua originaria formazione, a fronte delle numerose collaborazioni con la giustizia da parte di diversi esponenti del gruppo.

Si rileva, inoltre, che le residue critiche sono versate in fatto e tendono a prospettare una diversa lettura delle medesime circostanze, già valutate dalle conformi sentenze di merito, non consentita a questa Corte.

Peraltro la sentenza censurata fa buon governo dei principi, affermati in sede di legittimità secondo i quali anche la partecipazione a specifici reati fine, nevralgici nelle dinamiche del sodalizio, è elemento dal quale trarre prova della partecipazione.

E' noto, invero, che, sul piano probatorio, la partecipazione ad una associazione criminale, può essere desunta da diversi indicatori fattuali, dai quali possa logicamente inferirsi l'appartenenza del soggetto al sodalizio, come, ad esempio, la commissione di delitti – scopo, quando questi siano tipici dell'attività criminale del gruppo, oltre a molteplici e significativi *facta concludentia*, idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo. E' stato, infatti, sostenuto da questa Corte di legittimità, il condivisibile principio, che deve essere sicuramente ribadito in questa sede, secondo il quale l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un reato fine, considerato il ruolo svolto e le modalità dell'azione, ove questa sia espressione plastica dell'adesione agli scopi del sodalizio medesimo (Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, dep. 2015, Boschetti, Rv. 262662 in materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso).

Infine si osserva che la motivazione logica della Corte territoriale esclude del tutto, pur senza svalutare il dato caratterizzato dai legami di parentela stretta tra gli associati, che le condotte poste in essere dal ricorrente si limitino ad assicurare esigenze personali ed interne alla famiglia di origine e non rispondano a specifiche finalità di agevolazione del *clan*, in un momento di evidente difficoltà.

**3.2.2.** Quanto al secondo motivo di ricorso si rimanda al par. 3.1.2.

Circa l'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione, si osserva che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena, anche in aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen., contenuta (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).

**3.2.3.** Il terzo motivo è generico posto che non si confronta con la puntuale motivazione che valorizza la diretta destinazione dei proventi delle estorsioni alle esigenze economiche del sodalizio che, dunque, risulta essere stato agevolato dall'attività illecita. Inoltre sono espresse le indicazioni del metodo mafioso utilizzato nella materiale esecuzione delle richieste estorsive, argomenti con i quali il ricorso non si confronta, puntualmente, risultando in questa parte aspecifico.

**4.** Conseguo al rigetto dei ricorsi, la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 2/03/2020

Il consigliere estensore

Barbara Calaselice



Il Presidente

Paolo Antonio Bruno



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale